



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL SENATO DELLA REPUBBLICA E L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

VISTI gli articoli 57 e seguenti della Costituzione;

VISTO il Regolamento del Senato della Repubblica;

VISTO il Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale, di seguito denominata "Agenzia";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia;

VISTO l'accordo di Partenariato approvato con Decisione della Commissione Europea nr. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;

CONSIDERATO che l'Agenzia, tra l'altro, promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi delle politiche di coesione;

RITENUTO opportuno avviare rapporti di collaborazione tra il Senato della Repubblica e l'Agenzia;

RITENUTO, altresì, di dover individuare principi e modalità per assicurare il più efficace svolgimento delle attività di collaborazione tra il Senato della Repubblica e l'Agenzia;

tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1 *(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2
(Rapporti di collaborazione)

1. Il Senato della Repubblica e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in considerazione del ruolo crescente che negli ultimi anni ha assunto la Programmazione comunitaria e nazionale, e del fatto che il Senato, nell'ambito delle proprie attività di studio, ricerca e divulgazione, ritiene utile la realizzazione di documenti conoscitivi e di analisi, convengono sull'opportunità di collaborare al fine di realizzare documenti, studi e ricerche, così come previsto dal comma 2.
2. Per le finalità istituzionali sopra indicate, possono costituirsi gruppi di lavoro ai quali partecipano rappresentanti di entrambe le Istituzioni, allo scopo di elaborare analisi e approfondimenti, in particolare, nei seguenti ambiti:
 - a) i Fondi Strutturali Europei e il loro utilizzo da parte dell'Italia;
 - b) il "Piano Juncker" con riguardo agli interventi realizzati in Italia e a quelli in fase di realizzazione;
 - c) l'impiego delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
 - d) il raggiungimento dei risultati attesi nei principali settori di investimento previsti dall'Accordo di Partenariato;
 - e) le politiche regionali di sviluppo secondo l'osservatorio del sistema dei Conti pubblici territoriali

Articolo 3
(Ulteriori disposizioni)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4
(Integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra il Senato della Repubblica e l'Agenzia.

Roma, - 6 MAR. 2017

per



il Senato della Repubblica

Il Vice Segretario Generale

Dot. Alfonso Sandomenico

per

l'Agenzia per la Coesione Territoriale

La Direttrice

Dott.ssa Ludovica Agrò